



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 47;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art.13;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 08/02/2013 n. 45, concernente il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e, in particolare, il comma 3 dell'art. 6, rubricato "Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato";

CONSIDERATO che il sopra citato art. 6 del D.M. n. 45/2013 al comma 3 prevede che "sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore";

VISTO il vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 8 dell'art. 10, rubricato "Organi e funzionamento dei corsi di dottorato", che stabilisce, tra l'altro, che "Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato dalla/e Struttura/e proponente/i a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Corso";

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento di Ateneo prevede inoltre che il Dipartimento, nel presentare la proposta di attivazione del dottorato, indichi la composizione del Collegio dei docenti e il Coordinatore in *pectore*;

TENUTO CONTO che, allo stato, il Coordinatore di corso di dottorato è individuato, in genere, dal Collegio dei Docenti e, successivamente, nominato dal Dipartimento sede del corso;

RAVVISATA per quanto sopra considerato e al fine di snellire il relativo procedimento, l'opportunità di prevedere - attraverso la modifica del sopra citato comma 8 dell'art. 10 del Regolamento di cui trattasi - che il Coordinatore del corso di dottorato sia designato dal Collegio dei docenti;

VISTA la Delibera n. 14 dell'11/09/2020 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la modifica del comma 8 dell'art. 10 del sopra citato *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca* nella riformulazione di seguito riportata: "Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato dal Collegio stesso a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Corso (...)";

VISTA la Delibera n. 44 dell'11/09/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata modifica dell'art. 10, comma 8 del suddetto Regolamento;

DECRETA

Il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019 e ss.mm.ii., è modificato limitatamente all'art. 10, comma 8, come nella riformulazione di seguito riportata:

Art. 10 (Organi e funzionamento dei corsi di dottorato)

1-7.(Omissis).....

8. *Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato dal Collegio stesso a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Corso.* Il Coordinatore rappresenta il Corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

9-12.(Omissis).....

La sopra riportata modifica dell'art. 10, comma 8 del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto all'Albo Ufficiale dell'Università.

**IL RETTORE F. F.
Arturo DE VIVO**

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente della Ripartizione: dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 47;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art.13;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 08/02/2013 n. 45, concernente il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", e, in particolare, il comma 3 dell'art. 14, rubricato "Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato";

CONSIDERATO che il sopra citato art. 14 del D.M. n. 45/2013 al comma 3, penultimo periodo prevede, tra l'altro, che "previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.";

VISTO il vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019 e ss.mm.ii., e, in particolare, il comma 3 dell'art. 23, rubricato "Deposito tesi" che riporta pedissequamente la sopra citata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 14 del D.M. 45/2013, aggiungendo soltanto la possibilità che il collegio dei docenti fissi un limite temporale alla indisponibilità di parti della tesi;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere - attraverso la modifica del sopra citato comma 3 dell'art. 23 (Deposito Tesi) del suddetto Regolamento - la possibilità di sospendere temporaneamente la pubblicazione di parte delle Tesi, oltre che per motivi legati al segreto industriale, anche al fine di tutelare i risultati scientifici contenuti nella Tesi, con lo scopo di mantenere la segretezza delle scoperte scientifiche onde non precluderne la pubblicazione come articoli scientifici in riviste;

VISTA la Delibera n. 32 del 06/02/2020 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la modifica dell'art. 23, comma 3, del sopra citato *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca* nella riformulazione di seguito riportata: "*Prevvia autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia;*

VISTA la Delibera n. 91 del 06/02/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata modifica dell'art. 23, comma 3 del suddetto Regolamento;

DECRETA

Il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019 e ss.mm.ii., è modificato limitatamente all'art. 23, comma 3, come nella riformulazione di seguito riportata:

Art. 23 (Deposito Tesi)

1.(Omissis).....
2.(Omissis).....
3. *Prevvia autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia.*

La sopra riportata modifica dell'art. 23, comma 3 del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto all'Albo Ufficiale dell'Università.

**IL RETTORE F. F.
Arturo DE VIVO**

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente della Ripartizione: dott. Giuseppe Festinese
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio Nasti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ripartizione Relazioni Studenti

IL RETTORE

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'8.2.2013, n. 45 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6.5.2013, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

VISTO l'articolo 14 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15.5.2012 e s.m.i., ed in particolare il 2° comma, lett. j), nel quale viene, testualmente, previsto che il Rettore "*in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva*";

VISTO il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 2894 del 4.9.2013, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 15, che vieta "*la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario, ad eccezione del corso relativo ad una Scuola di Specializzazione di area medica quando ricorrono le condizioni indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.*" (comma 6) e consente la sospensione del corso per la frequenza del Tirocinio Formativo attivo (comma 7), per maternità (comma 8), per malattia grave e, per un periodo massimo di un anno, per servizio civile (comma 9), e l'articolo 18, che disciplina "*La contemporanea iscrizione e la congiunta frequenza di un corso di dottorato ed un corso di specializzazione medica*" consentita "*nei casi in cui il medico in formazione specialistica, che frequenta l'ultimo anno di una scuola di specializzazione in questo Ateneo, risulti ammesso ad un corso di dottorato con sede amministrativa in questa Università*";

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che disciplina la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia e non contempla la possibilità di sospendere la frequenza della scuola di specializzazione per altro corso di studi;

CONSTATATO che ad uno studente iscritto ad un corso di dottorato, che risulta vincitore del concorso per l'ammissione ad una scuola di specializzazione di cui sopra, è preclusa la possibilità di sospendere uno dei due corsi per poter

frequentare l'altro e che, pertanto, allo stato, deve obbligatoriamente optare per uno dei due, rinunciando irrevocabilmente all'altro;

PRESO ATTO che non è consentita la sospensione del contratto di formazione specialistica previsto per i medici chirurghi ammessi ad una scuola di specializzazione, mentre nessuna norma vieta la sospensione del corso di dottorato;

RITENUTO di poter consentire ad un iscritto ad un corso di dottorato la sospensione del corso per la frequenza di una scuola di specializzazione di cui sopra, al fine di non pregiudicare il percorso di studi di coloro i quali frequentano i corsi di dottorato di ricerca;

CONSIDERATO che i corsi per la frequenza delle Scuole di Specializzazione citate hanno inizio l'1 novembre di ciascun anno, così come quelli di dottorato di ricerca e che, quindi, è necessario procedere alla modifica del Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca immediatamente, allo scopo di consentire ad eventuali aventi diritto che si trovino nella fattispecie sopra descritta, di chiedere la sospensione del corso, salvaguardando il proprio diritto allo studio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere con decretazione di urgenza, per non pregiudicare il citato diritto allo studio;

RILEVATO che non sono previste sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il prossimo 31 ottobre;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, il comma 6 dell'articolo 15 del Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2894 del 4.9.2013, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario, ad eccezione del corso relativo ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria, di cui al D.Lgs.vo 368/99, il cui accesso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, quando ricorrono le condizioni indicate all'articolo 18 del presente Regolamento. Laddove non ricorrano tali condizioni, è consentita la sospensione del corso di dottorato per la frequenza di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria di cui sopra."

Il presente decreto, per le motivazioni indicate in premessa, trova immediata applicazione e sarà sottoposto a ratifica degli Organi di Governo dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano Manfredi



Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ripartizione Relazioni Studenti
Responsabile del procedimento: Dott. *Maurizio Tafuto*





U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 47;

VISTO il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo* e, in particolare, l'art.13;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 08/02/2013 n. 45, concernente il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*", e, in particolare l'art. 9, rubricato "Borse di studio";

CONSIDERATO che il sopra citato art. 9 del D.M. n. 45/2013 al comma 2 prevede, tra l'altro, che l'importo della borsa di dottorato è incrementato nella misura massima del 50 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

VISTO il vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019, e, in particolare, l'art. 16, comma 3 che - in conformità a quanto previsto dal sopra citato art. 9, comma 2 del D.M. n. 45/2013 - stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero, l'importo della borsa di studio conferita allo stesso è incrementato nella misura massima del 50%;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere - attraverso la modifica del sopra citato comma 3 dell'art. 16 (Borse di studio, tasse e contributi) del suddetto Regolamento - la possibilità da parte dei Dipartimenti di supportare, con proprie risorse, la permanenza all'estero del dottorando sostenendo, anche parzialmente, le spese di alloggio e le spese di viaggio;

VISTA la Delibera n. 23 del 24/09/2019 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la modifica dell'art. 16, comma 3 del sopra citato Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, con l'integrazione proposta dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

VISTA la Delibera n. 75 del 24/09/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata modifica dell'art. 16, comma 3 del suddetto Regolamento;

DECRETA

Il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 161 del 17/01/2019, è modificato limitatamente all'art. 16, comma 3, come nella riformulazione di seguito riportata:

"Art. 16 (Borse di studio, tasse e contributi)

Comma 1.(Omissis).....

Comma 2.(Omissis).....

Comma 3. *L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza. I Dipartimenti possono, con proprie risorse, supportare la permanenza all'estero del dottorando sostenendo, anche parzialmente, le spese di alloggio e le spese di viaggio integrando, pertanto, il budget che l'Ateneo già attribuisce a ciascun dottorando per svolgere attività di ricerca in Italia e all'estero di cui al successivo comma.*

Commi 4-8.(Omissis).....".

La sopra riportata modifica dell'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione: *dott. Giuseppe Festinese*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio Nasti*

AdP



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 47;

VISTO il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*, emanato con D.R. n. 2332 del 02/07/2014 e, in particolare, l'art.13;

VISTO il vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 2558 del 29/07/2016, e, in particolare, gli artt. 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 e 22;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere, attraverso la modifica dell'art. 14 (Dottorato in co-tutela) del suddetto Regolamento, una disciplina più puntuale dei requisiti di ammissibilità della procedura in co-tutela nonché dei vincoli a cui il Collegio dei docenti deve attenersi nell'ambito della predetta procedura;

RAVVISATA altresì, l'opportunità di meglio chiarire la tempistica cui i Collegi dei docenti ed i dottorandi devono attenersi nell'ambito della disciplina - di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento di cui trattasi - degli esami finali per il conseguimento del titolo;

CONSIDERATO che, in adeguamento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 253 e 262 della Legge n. 232 dell'11/12/2016, è necessario eliminare dal testo del sopra citato Regolamento (art. 11, co. 4, p. 7 – art. 15, co. 4 - 16, co. 11 e 18, co. 5) tutti i riferimenti relativi al versamento di tasse e contributi, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio;

VISTA la Delibera n. 11 del 28/11/2018 con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la modifica degli artt. 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 e 22 del sopra citato *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*;

VISTA la Delibera n. 63 del 28/11/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito a modifiche del suddetto Regolamento;

RITENUTO opportuno espungere d'Ufficio dal testo del vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca* il sopra citato art. 25, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", in quanto la predetta norma, riferendosi a corsi e cicli di dottorato ormai conclusi, ha esaurito del tutto i suoi effetti,

DECRETA

Art. 1. Il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 2558 del 29/07/2016, è modificato limitatamente agli artt. 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 e 22.

Art. 2. Per i motivi di cui alle premesse, l'art. 25 del sopra citato Regolamento è espunto dal testo dello stesso.

Art. 3. Il testo modificato del Regolamento di cui trattasi, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2558 del 29/07/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione: *dott. Giuseppe Festinese*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio Nasti*

AdP



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 *(Oggetto ed ambito di applicazione)*

Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.210, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in conformità del Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. 8.2.2013, n. 45 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale - n. 104 del 6.5.2013.

CAPO II FINALITA', ACCREDITAMENTO ED ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art.2 *(Finalità dei corsi di Dottorato)*

Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 *(Istituzione dei corsi di dottorato)*

I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo:

- a) dall'Ateneo;
- b) dall'Ateneo in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. La stipula della convenzione deve avvenire anteriormente all'invio della proposta di istituzione al MIUR per l'accREDITAMENTO. I soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso l'Ateneo cui spetta il rilascio del titolo accademico. La convenzione tra università può prevedere il conseguimento di un doppio titolo accademico nella forma di titolo multiplo o congiunto.
- c) dall'Ateneo in convenzione, ai sensi dell'art.4, comma 4°, della L. 3.7.1998, n.210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico; la stipula della convenzione deve avvenire anteriormente all'invio della proposta istitutiva al MIUR per l'accREDITAMENTO.

La data di inizio dei Corsi di Dottorato coincide con quella dell'anno accademico, ad eccezione dei dottorati attivati ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013 o di quelli che prevedono lo sviluppo di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali.



ART. 4

(Modalità di accreditamento dei corsi e delle sedi)

Il MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, con proprio decreto, accredita l'Ateneo autorizzandolo inizialmente ad attivare Corsi di Dottorato e procede, poi, alla verifica annuale dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige una relazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento dei singoli Corsi, e la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8.2.2013, n. 45, ogni anno, l'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

La perdita di uno o più requisiti determina la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Ateneo sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art. 5

(Modalità istitutive dei Corsi di Dottorato)

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun ciclo, le risorse economiche da destinare ai Corsi di Dottorato di ricerca.

Le proposte istitutive dei Corsi di Dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero da un insieme coordinato di queste strutture.

Le proposte istitutive sono preventivamente valutate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento indicati all'articolo 4 del D.M. 45/2013, e poi sono esaminate dal Senato Accademico con un'istruttoria puntuale e di merito.

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico e sulla base dell'esito della valutazione del Nucleo, delibera su:

- a) la ripartizione delle risorse economiche tra quelle finalizzate al finanziamento di borse di studio e quelle finalizzate al funzionamento;
- b) le proposte di istituzione da presentare al MIUR per l'accreditamento;
- c) il numero di posti e il numero di borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato;
- d) per ciascun corso il numero di borse di studio da riservare, nel numero massimo di metà delle borse assegnate, a candidati non cittadini italiani e in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero.

Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato devono soddisfare i seguenti vincoli: a) il numero medio di borse per corso non può essere inferiore a sei; b) il numero minimo di borse per ciascun corso non può essere inferiore a quattro.

Al fine del rispetto di questi vincoli possono essere considerate anche le borse di studio istituite con finanziamenti esterni.

Per i dottorati attivati in base alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato D.M. ciascuna delle parti che hanno sottoscritto la convenzione deve contribuire con almeno tre borse di studi. Questo limite non si applica ai dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere. Per questi, l'apporto di ciascun soggetto convenzionato, in termini di borse di studio, è regolato ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 45/2013, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo dell'articolo 4 del D.M. 45/2013.

I Corsi di Dottorato accreditati dal MIUR sono istituiti con decreto del Rettore che indica il numero dei posti messi a concorso.



I posti messi a concorso possono essere aumentati a seguito di finanziamenti aggiuntivi provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti lo specifico dottorato di ricerca. La convenzione, inoltre, può prevedere specifiche attività di studio e di ricerca purché siano coerenti con la proposta accreditata dal MIUR.

Per consentire un più efficace svolgimento, coordinamento e gestione delle attività formative dei Corsi di Dottorato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico e sentiti i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato istituiti, delibera l'istituzione delle Scuole di Dottorato e l'afferenza a esse dei Corsi istituiti. L'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato sono disciplinati da un apposito Regolamento, secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Proposte istitutive e requisiti)

Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I corsi di dottorato possono essere articolati in Aree Tematiche, definite come curricula ai sensi dell'art. 6 c. 2 del DM 45/2013, che esprimano le specificità delle singole aree di ricerca. In particolare le proposte devono indicare:

- a) la denominazione del Corso di Dottorato;
- b) i temi di ricerca e l'eventuale articolazione in Aree Tematiche;
- c) la durata del Corso, in ogni caso non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del D.M. 45/2013;
- d) il manifesto delle attività didattiche e scientifiche del Corso;
- e) il numero di studenti che, sulla base della disponibilità di risorse umane, strutturali e di sostegno alla ricerca, i proponenti ritengono di poter formare nel ciclo, in ogni caso non meno di quattro;
- f) la composizione del Collegio dei Docenti e il Coordinatore *in pectore*. Nel caso in cui la proposta istitutiva preveda un numero di componenti del Collegio superiore al minimo previsto dal successivo punto i) (16), occorre indicare i 16 docenti che costituiscono la cd. "*componente obbligatoria del Collegio*" (quali "*docenti di riferimento*" del dottorato), di cui non più di quattro ricercatori, che saranno sottoposti a valutazione dall'ANVUR ai fini dell'accreditamento, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per l'avvio dei corsi di dottorato" emanate dall'ANVUR e dal MIUR.
- g) la disponibilità di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Corso dall'Ateneo;
- h) il Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato, gli eventuali Dipartimenti dell'Ateneo concorrenti all'istituzione e/o le Università, gli enti e le imprese in convenzione in accordo all'art. 3 lettere b) e c).

Nella preparazione delle proposte le Strutture intitolate devono tener conto dei seguenti requisiti:

- i. la presenza di un Coordinatore e di un Collegio dei Docenti di alta e riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso, composto da almeno sedici docenti;
- ii. il possesso, da parte del Coordinatore e dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- iii. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- iv. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;



- v. la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Nella valutazione delle proposte si terrà conto, inoltre di esperienze maturate nella gestione e organizzazione di corsi di dottorato con il supporto, laddove presente, di elementi contenuti nei rapporti di verifica redatti dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.M. 8.2.2013, n.45, e all'art. 3 del presente Regolamento, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui al comma precedente indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso.

Art.7

(Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altra Università e dottorato istituito da consorzio)

Su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero di un insieme coordinato di queste strutture, l'Ateneo può partecipare, con le modalità previste dal D.M. 8.2.2013, n. 45, a un Corso di Dottorato istituito da altra Università mediante stipula di apposita convenzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del citato D.M.. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di partecipazione e sull'ammontare del finanziamento, autorizzando la stipula della relativa convenzione.

Su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero di un insieme coordinato di queste strutture, l'Ateneo può partecipare, con le modalità previste dal D.M. 8.2.2013, n. 45, a un Corso di Dottorato istituito da un consorzio di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) del citato D. M.. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di partecipazione e sull'ammontare del finanziamento, autorizzando la stipula dell'atto di adesione.

Art. 8

(Dottorato in convenzione con istituzioni estere)

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Ateneo può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 45/2013, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 9

(Dottorato in convenzione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)

L'Ateneo può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 45/2013, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Possono, inoltre, essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.



Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai precedenti commi stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai precedenti commi, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Per i dottorati attivati nelle forme indicate ai commi precedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5 del D.M. 45/2013, possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 10 **(Organi e funzionamento dei corsi di dottorato)**

Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti è l'organo di governo del Corso di Dottorato. In particolare, il Collegio programma e organizza le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi definite nella proposta, assegna a ciascun dottorando le attività da svolgere e individua un tutor che dovrà seguirne le attività formative. Il Collegio dei Docenti delibera, inoltre, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ed, in particolare, sulle seguenti materie:

- a) modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- b) termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi ed esclusione dal corso in caso di valutazione negativa;
- e) giudizio finale sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni;
- d) proposta dei nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- e) svolgimento di attività all'estero, tesi in co-tutela, autorizzazione ad ottenere il titolo di "Doctor Europeus";

Il Collegio dei Docenti è composto, di norma, da non più 30 componenti, escluso il Coordinatore, tra:

- i. professori di prima e seconda fascia, e ricercatori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, 1° comma, lett. a) del D.M. 45/2103, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
- ii. primi ricercatori, dirigenti di ricerca e ricercatori, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
- iii. esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Il Senato Accademico su raccomandazione del Nucleo di Valutazione può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche alla *Componente obbligatoria del Collegio*, nell'ambito dei docenti del Collegio, allo scopo di rafforzare la componente che verrà valutata dall'ANVUR ai fini dell'accREDITAMENTO.

La partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato attivato dall'Ateneo da parte di professori e ricercatori universitari afferenti ad altra Università è subordinata al rilascio di nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Il Collegio dei Docenti è integrato da una rappresentanza di dottorandi pari al 15% dei componenti del Collegio stesso, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

La richiesta di partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato già attivato previo accREDITAMENTO del MIUR deve essere presentata al Senato Accademico. Il Senato Accademico, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione, sentito il Collegio dei Docenti, delibera riguardo l'accogliimento della richiesta.



Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato dalla/e Struttura/e proponente/i a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Corso. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ogni dottorando è affidato a un tutor che segue e indirizza la sua attività di ricerca e la sua attività didattica. Il tutor riporta periodicamente le attività del dottorando al Collegio dei Docenti. Il tutor è scelto dal Collegio dei Docenti tra i docenti e ricercatori delle strutture proponenti. Il tutor deve avere un elevato profilo scientifico e deve essere un esperto nell'ambito delle tematiche di ricerca che il dottorando affronterà nella tesi.

L'intero Corpo Docente del Corso di Dottorato è costituito dai tutor e dai docenti del corso che svolgono attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di 10 ore.

L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie oggetto del corso di dottorato e rappresentanti di Enti esterni finanziatori di borse di dottorato.

CAPO III MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI

Art. 11 (Modalità di accesso e requisiti di partecipazione)

L'ammissione al dottorato avviene attraverso una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o specialistica o di un diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia avuto durata almeno quadriennale, ovvero di titolo dichiarato equipollente, ovvero di titolo idoneo conseguito presso università straniere. Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali non siano in possesso del titolo richiesto per l'ammissione purché il titolo stesso venga conseguito entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, a pena di decadenza dall'ammissione al dottorato, in caso di esito positivo della selezione.

L'idoneità del titolo conseguito presso università straniere viene accertata unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato dalla commissione giudicatrice del concorso di dottorato stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti utili, se non in lingua inglese tradotti e legalizzati, alla valutazione dell'idoneità citata.

Il bando per l'ammissione, emanato con decreto rettorale, è redatto in italiano ed in inglese e viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo Euraxess e del MIUR. Il bando di concorso deve indicare per ciascun corso di dottorato:

1. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
2. le eventuali prove, scritte e/o orali, previste;
3. il numero complessivo dei candidati da ammettere a ciascun corso di dottorato, precisando il numero dei posti con borsa di studio e senza borsa;
4. l'ammontare delle borse di studio;



5. il numero degli eventuali contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
6. l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del Corso di Dottorato, i temi di ricerca e le attività didattiche;

Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a candidati laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tali casi, vengono stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formate graduatorie separate.

I posti riservati non attribuiti sono resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11 del citato D.M. 45/2013.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Art. 12 **(Modalità concorsuali)**

La procedura concorsuale, unica per tutte le Aree Tematiche in cui è eventualmente articolato il Corso di Dottorato, deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.

Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione possono svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- a) per titoli ed esami (prova scritta ed orale);
- b) per titoli e prova orale.

La selezione per i candidati ai posti riservati ai cittadini non italiani e in possesso del titolo di studio conseguito all'estero richiesto per l'ammissione al corso di dottorato sarà svolta secondo la modalità di cui alla lettera b) - titoli e prova orale - del comma precedente.

Il Collegio dei Docenti delibera in merito alla modalità di selezione da adottare. Per la selezione dei candidati a posti riservati può essere riservata una modalità remota che garantisca il riconoscimento dell'identità.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

E', inoltre, richiesta la buona conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate nel bando. Le prove potranno essere tenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

I concorsi si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera a) - titoli ed esami (prova scritta ed orale) - del presente articolo, il punteggio è così ripartito:

- 10 punti per i titoli,
- 30 punti per la prova scritta,
- 60 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- la carriera universitaria: voti di laurea o media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi al titolo richiesto per l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 6 punti;



- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea e altri titoli fino a 4 punti, di cui fino al massimo di 1 può essere attribuito in base a lettere di presentazione di studiosi o altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.).

E' ammesso alla prova scritta il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 4/10.

La prova scritta consiste nell'elaborazione di un testo su un argomento scelto dal candidato tra quelli (minimo tre) indicati dalla commissione.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera b) - titoli e prova orale - del presente articolo, il punteggio è così ripartito:

- 20 punti per i titoli,
- 80 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- la carriera universitaria: voti di laurea o media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi al titolo richiesto per l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 12 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea ed altri titoli fino a 8 punti, di cui fino al massimo di 1 può essere attribuito in base a lettere di presentazione di studiosi o altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.).

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 48/80.

Per la valutazione dei candidati ai posti riservati la Commissione ha a disposizione 40 punti per i titoli e 60 per la prova orale. Per la valutazione dei titoli, la Commissione prenderà in considerazione:

- i titoli di studio universitari;
- le pubblicazioni scientifiche;
- le borse di studio e gli attestati di frequenza a corsi post-laurea;
- i titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca;
- le lettere di presentazione di studiosi.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 24/40.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.

Art. 13 **(Composizione e nomina delle commissioni)**

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre o cinque membri effettivi scelti tra professori di ruolo e ricercatori universitari, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, non appartenenti ai ruoli delle Università italiane e scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Sono, altresì, nominati due o tre componenti, secondo il numero degli effettivi, quali membri supplenti.

Il rimborso delle spese da corrispondere eventualmente a componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del Dipartimento sede del corso di dottorato.



Assume la Presidenza della commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza il ricercatore con maggiore anzianità. Le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore con minore anzianità o, in assenza dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni di componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di specifico provvedimento.

Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale aspetto della prova.

La Commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina.

Art. 14 **(Dottorato in co-tutela)**

La co-tutela del dottorato consiste in una collaborazione tra Università di paesi diversi finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo a favore di studenti iscritti presso dottorati di ricerca attivi nelle sedi partner. Tale collaborazione prevede che il dottorando svolga il suo lavoro di tesi presso le sedi coinvolte per periodi alterni preferibilmente di durata equivalente e comunque per un periodo minimo di sei mesi sotto la supervisione di un relatore per ciascuna sede.

La co-tutela di tesi di dottorato può essere attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso, nel caso in cui gli sviluppi delle ricerche effettuate dal dottorando durante il primo anno la rendano necessaria ed opportuna e nel caso la tesi venga assegnata al secondo anno di corso. È esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela di tesi in argomento.

I requisiti per avviare la stipula delle convenzioni sono:

- Iscrizione obbligatoria ad un corso di dottorato presso l'Ateneo di Napoli Federico II (outgoing) o presso un Ateneo straniero (incoming);
- accettazione da parte dei supervisori/tutori delle sedi partner;
- parere favorevole del Collegio dei docenti dell'Ateneo di Napoli Federico II;
- stipula di una convenzione nominativa per ciascun dottorando firmata dal dottorando e dai rappresentanti degli Atenei coinvolti;
- il tutore del dottorando presso l'Ateneo di Napoli Federico II deve essere docente o ricercatore universitario in servizio nel periodo che va dal momento della stipula della convenzione in co-tutela fino alla conclusione del percorso di ricerca del dottorando.

Lo schema e la procedura per la richiesta di attivazione di una co-tutela sono pubblicati all'indirizzo <http://www.unina.it/dottorati-di-ricerca>.

La richiesta dovrà essere redatta in italiano e in almeno una tra le seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco; oppure in lingua inglese. In questo ultimo caso la convenzione dovrà essere trasmessa all'UDABS con traduzione in italiano corredata di autocertificazione di traduzione conforme all'originale (la traduzione non dovrà essere firmata dagli atenei partner).

Gli studenti di dottorato in co-tutela incoming saranno iscritti presso l'Ateneo di Napoli Federico II in sovrannumero e non saranno tenuti al pagamento delle tasse.

La durata della co-tutela, così come la relativa copertura assicurativa, non può essere in alcun caso superiore alla durata legale del corso di dottorato. La discussione della tesi finale potrà essere eventualmente rinviata su richiesta del Collegio dei Docenti.

Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta dei dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo. Il collegio dei docenti può autorizzare la redazione della tesi finale in lingua inglese o in altra lingua dell'Unione europea.

L'esame finale viene svolto presso la sede amministrativa del corso di dottorato, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, tipicamente di fronte a una commissione giudicatrice paritetica composta da membri designati da entrambi gli Atenei coinvolti, partecipanti anche in



collegamento telematico. I costi per lo svolgimento dell'esame finale saranno a carico della sede amministrativa del dottorato.

Gli Atenei che hanno sottoscritto la convenzione di co-tutela rilasciano ciascuno il titolo di dottore di Ricerca. Il diploma può essere unico o doppio, ma in ogni caso deve menzionare l'esistenza della co-tutela. La co-tutela non implica un diploma congiunto.

CAPO IV OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Art. 15 (Diritti e doveri dei dottorandi)

L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli articoli 7 e 11 del D.M. 45/2013. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività didattiche e di ricerca previste, di presentare le relazioni orali o scritte e di ottemperare a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni salvo e esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario, ad eccezione del corso relativo ad una Scuola di Specializzazione di area medica quando ricorrono le condizioni indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.

E' consentita la sospensione, su istanza dell'interessato, del corso di dottorato nel caso di contemporanea frequenza dei corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo. Il Collegio dei docenti prenderà atto di tali sospensioni. La sospensione avrà durata per l'intero periodo di iscrizione al corso del TFA.

Il corso è sospeso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

I dottorandi, inoltre, hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per malattia grave e, per un periodo massimo di un anno, per servizio civile. Il Collegio dei docenti prenderà atto delle sospensioni.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

Il dottorando può svolgere la sua attività all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il tutore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il tutore. In caso di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di Scuola di Specializzazione di area medica, è possibile lo svolgimento di attività all'estero per un periodo equivalente alla somma dei periodi massimi consentiti.



Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata del 50 %.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 16 **(Borse di studio, tasse e contributi)**

Le borse di studio sono assegnate, per tutta la durata del corso, agli iscritti ai corsi di dottorato secondo l'ordine definito nella graduatoria finale del concorso di accesso. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata, ai sensi delle disposizioni vigenti, per il pagamento di tasse e contributi degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio universitario, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università, per gli stessi fini, costituendo un'economia di bilancio e, pertanto, non sarà assegnata una borsa per un periodo inferiore alla durata del corso di dottorato.

Il limite di reddito lordo personale complessivo annuo, per la fruizione della borsa di studio, è pari all'importo lordo annuale della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il reddito citato è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità determinati dal presente Regolamento.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 45/2013 negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.

Gli ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.



Art. 17

(Attività di tutorato, di didattica integrativa ed assistenziale)

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 40 ore per ciascun anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e didattiche è attestato dal Coordinatore del collegio dei docenti e tali attività sono menzionate nella relazione annuale sulle attività dei dottorandi.

I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività di tutorato e didattica e propongono alla Commissione per il Coordinamento didattico del corso di studio competente l'attribuzione dei compiti di tutorato e didattici integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del collegio dei docenti o del tutor. Le Commissioni per il Coordinamento didattico definiscono tali attività sotto forma di orientamento ed assistenza agli studenti, assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

ART. 18

(Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche)

La contemporanea iscrizione e la congiunta frequenza di un corso di dottorato ed un corso di specializzazione medica è consentita nei casi in cui il medico in formazione specialistica, che frequenta l'ultimo anno di una scuola di specializzazione in questo Ateneo, risulti ammesso ad un corso di dottorato con sede amministrativa in questa Università.

La frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione, laddove il Consiglio della Scuola medesima deliberi la compatibilità della frequenza del dottorato con l'attività e l'impegno previsto per la formazione specialistica.

Il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del corso stesso ad un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

In ogni caso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione ed il Collegio dei Docenti del Dottorato delibereranno, rispettivamente, le modalità dell'attività formativa e dell'attività di ricerca che gli interessati dovranno svolgere nell'anno di frequenza congiunta.

I medici in formazione specialistica non possono percepire la borsa di studio di dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza del corso di dottorato; qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione della borsa.



CAPO V ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art.19 (Esame finale)

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore e l'Università ne certifica il conseguimento, anche con il rilascio della pergamena, con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell'Area Tematica in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.

L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.

Le sedute degli esami finali si terranno in due sessioni annuali, di cui una straordinaria; esse sono pubbliche e ne è assicurata la pubblicità degli atti.

Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell'ambito della citata valutazione, si terrà conto, altresì, della valutazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell'esposizione della tesi finale.

Art. 20 (Tesi di dottorato ed ammissione all'esame finale)

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Il Collegio dei Docenti, al termine del corso, esprime per ciascun dottorando un giudizio sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni e li invia all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio ed ai dottorandi interessati.

La tesi, corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, che non possono far parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui al successivo articolo 22, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Entro il termine del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti individua i valutatori e trasmette loro le tesi di dottorato per la valutazione. I valutatori vengono selezionati anche in base alla loro dichiarata disponibilità a revisionare la tesi in un massimo di 30 giorni. Il giudizio analitico scritto sulla tesi, contenente la proposta di ammissione o di rinvio, viene comunicato al Collegio medesimo, che lo trasmette tempestivamente all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Nel caso di rinvio ed entro il termine stabilito nel rinvio stesso, la tesi integrata e/o corretta sulla base delle indicazioni fornite dai valutatori, viene trasmessa agli stessi dal Collegio dei Docenti. Entro trenta giorni dalla ricezione, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio sulla tesi, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. I valutatori stessi comunicheranno tale giudizio al Collegio dei Docenti, che lo inoltrerà all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Trascorso il periodo di rinvio fissato dai valutatori, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.

Il rinvio di cui sopra comporta esclusivamente l'obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale.



Art. 21

(Svolgimento dell'esame finale e adempimenti dei candidati)

La data, l'ora ed il luogo di svolgimento degli esami finali vengono resi noti, almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante pubblicazione sul portale di Ateneo ed affissione, a cura dei coordinatori dei corsi, all'albo del dipartimento sede del dottorato.

Le sedute degli esami finali si tengono in due sessioni. La prima, ordinaria, è svolta entro novanta giorni dalla data di nomina delle commissioni esaminatrici (28 febbraio). La seconda sessione, straordinaria, è riservata ai dottorandi la cui tesi è stata rinviata dai valutatori ed a quelli che hanno ottenuto sospensioni di cui all'articolo 15. Essa è comunque svolta non anteriormente al decorso dei sei mesi previsti in caso di rinvio (31 maggio) ed entro trenta giorni dal decorso di tale termine (30 giugno).

Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese. I candidati assenti possono chiedere di tenere conto di cause di forza maggiore, debitamente documentate, che hanno precluso la partecipazione. Qualora l'assenza sia ritenuta giustificata, può essere autorizzata l'ammissione agli esami della sessione successiva.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esprime anche un giudizio complessivo sul percorso del dottorato, attribuendo una delle seguenti valutazioni: sufficiente, buono, ottimo. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Per essere ammessi all'esame finale, i dottorandi devono presentare all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio, un mese prima della conclusione del corso, la domanda in carta da bollo. Entro 10 giorni dal ricevimento del giudizio dei valutatori, i dottorandi devono depositare la tesi nell'archivio informatico istituzionale dell'Ateneo.

I candidati, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvederanno personalmente a spedire ad ogni singolo componente copia della tesi firmata dal coordinatore, copia del giudizio dei valutatori e copia della relazione finale del collegio dei docenti.

Art. 22

(Nomina e adempimenti delle commissioni)

Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte da tre membri effettivi, scelti tra professori di ruolo e ricercatori universitari, di cui almeno due professori, e due componenti quali membri supplenti. I membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Le commissioni sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del ciclo di dottorato.

Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Il rimborso delle spese da corrispondere eventualmente a componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del Dipartimento sede del corso di dottorato.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Il Presidente della commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di apposito provvedimento.

Le commissioni comunicano data, ora e luogo degli esami finali all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.



Art. 23 **(Depositum tesi)**

L'Università entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 24 **(Doctor Europaeus)**

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa (le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
2. presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
3. parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
4. durante il dottorato bisogna aver trascorso almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.